

Milano, 20 settembre 2024

Spett.le

BESTBE HOLDING S.P.A.

Corso XXIII Marzo n. 19

20129 – Milano

*Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: gequity@legalmail.it**Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione***OGGETTO: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL D. LGS. 58/1998 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 OTTOBRE 2024**

Egregi Signori,

con la presente comunicazione la scrivente Ubilot S.r.l. (“**Ubilot**”), in qualità di socio titolare di n. 1.077.170.540 azioni di Bestbe Holding S.p.A. (“**BBH**” o la “**Società**”) rappresentative del 74,208% del capitale sociale di BBH,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), che l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in data 12 settembre 2024 in sede ordinaria in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14:00, sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento da sottoporre all'Assemblea in sede straordinaria:

“1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, alla presente comunicazione viene allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4 del TUF, comprensiva delle proposte di deliberazione;
- copia della comunicazione *ex art. 83-quinquies* del TUF rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente Ubilot di una quota di partecipazione superiore ad un quarantesimo del capitale sociale di BBH.

Con i nostri migliori saluti.

UBILOT S.R.L.**L'Amministratrice Unica**

Michela Bariletti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO UBILOT S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Egregi Signori,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal socio Ubilot S.r.l. (“**Ubilot**”) ai sensi dell’art. 126-*bis*, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) a corredo dell’istanza di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding S.p.A. (“**BBH**” o la “**Società**”) convocata in data 12 settembre 2024 in sede ordinaria in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14:00.

Al riguardo, la scrivente Ubilot intende illustrare nel prosieguo le motivazioni per le quali ha proposto l’integrazione degli argomenti da trattare nella predetta Assemblea dei Soci con l’aggiunta, in sede straordinaria, di un punto relativo alla proposta di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale di BBH, al fine di introdurre in statuto l’istituto della maggiorazione del diritto di voto fino a un massimo di due voti di cui all’art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, nonché talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Nel seguito, oltre all’illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra i testi vigenti degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale e i testi che Ubilot propone di adottare, con evidenza delle modifiche che si propone di apportare.

1.1 MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE RELATIVE AL C.D. “VOTO MAGGIORATO”.

A. PREMESSA

Con il D. Lgs. 24 giugno 2014 n. 91 recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”, come modificato dalla legge di conversione n. 116 dell’11 agosto 2014 (il “**Decreto Competitività**”), il legislatore, inserendo all’interno del TUF l’art. 127-*quinquies*, ha introdotto, nel solco delle “*loyalty shares*” di diritto francese, l’istituto della maggiorazione del diritto di voto. Mediante tale istituto, già diffuso in molti ordinamenti esteri (ad es. Francia, Olanda, Stati Uniti), è stata data la possibilità agli emittenti quotati su un mercato regolamentato di attribuire, attraverso una modifica del proprio statuto, “*fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione*” in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La modifica legislativa introdotta con il Decreto Competitività ha avuto pertanto lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che avessero scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata di riferimento, rafforzandone il ruolo nella *governance* attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

Successivamente, con Comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019, l’Autorità di Vigilanza – in risposta ad un quesito relativo all’applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria da consolidamento quando il superamento della soglia è determinato dalla maggiorazione del voto – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in parola, escludendo che le previsioni statutarie che leghino l’attribuzione del voto maggiorato, al termine del periodo minimo di detenzione, a un’espressa richiesta in tal senso dell’azionista all’intermediario depositario, possano avere l’effetto di condizionare (ed eventualmente ritardare) l’efficacia costitutiva del beneficio

ad una scelta dell'azionista (di fare o non fare la richiesta), pur essendosi già verificati tutti i presupposti previsti dall'art. 127-*quinquies* del TUF (iscrizione delle azioni nell'elenco speciale e detenzione minima continuata).

Più in particolare la Consob ha ritenuto che *“una volta che sia stata prevista la fattispecie nello statuto, non è attribuita alcuna discrezionalità all'autonomia statutaria nella definizione dei presupposti giuridici e di fatto cui consegue l'attribuzione del voto maggiorato, essendo questi già definiti dal legislatore e limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco”*. La Consob, mediante la richiamata Comunicazione, ha altresì precisato che *“al fine di consentire di disattivare i meccanismi legali della maggiorazione, all'autonomia statutaria è lasciata solo la possibilità di prevedere che l'azionista possa - ex post - rinunciare all'attribuzione (automatica) del voto maggiorato. Tuttavia anche tale margine di autonomia statutaria è limitato, in quanto l'eventuale rinuncia è, per espressa previsione di legge, irrevocabile una volta effettuata. Di talché il vincolo dell'irrevocabilità della eventuale facoltà di rinuncia introdotta statutariamente rappresenta ulteriore indice di indisponibilità della posizione che fa capo al beneficiario della maggiorazione dei diritti di voto intervenuta a norma dell'art. 127-*quinquies* del TUF”*.

Fermo quanto precede, la legge 5 marzo 2024 n. 21 (c.d. **“Legge Capitali”**) – recante talune misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali – è intervenuta sull'istituto del voto maggiorato, consentendo, con modifica statutaria, l'introduzione della possibilità di attribuire ai c.d. *loyalty shareholders* che abbiano maturato il diritto alla maggiorazione a due voti per ogni azione detenuta ininterrottamente per un periodo di ventiquattro mesi, un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi di detenzione ininterrotta, sino ad un massimo complessivo di dieci voti per ogni azione. L'intervento della Legge Capitali di rafforzamento dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto di cui all'introduzione dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF è volto a recuperare il *gap* competitivo dell'ordinamento italiano, emerso in relazione al fenomeno della “migrazione” di importanti realtà industriali italiane che hanno deciso di spostare la sede legale all'estero, utilizzando i più ampi margini dell'autonomia statutaria assicurati da quegli ordinamenti anche al potenziamento del diritto di voto.

Tanto premesso, il Socio Ubilot ritiene vantaggioso che la Società colga l'opportunità offerta dal legislatore avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 127-*quinquies*, comma 1 del TUF, in tal modo favorendo un approccio all'investimento non speculativo, ritenendo che il *long-term commitment* degli Azionisti di BBH costituisca un importante valore nel migliore interesse della Società medesima e di tutti i suoi *stakeholders* e sottopone, pertanto, le seguenti proposte di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, al fine di dotare gli Azionisti che intendano far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della stessa per il tramite dell'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF fino a due voti per azione, con la precisazione che tale modifica non comporta l'attribuzione del diritto di recesso secondo quanto precisato dall'art. 127-*quinquies*, comma 8, del TUF.

B. COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE E PERIODO DI MATURAZIONE

La proposta attiene all'introduzione in statuto della maggiorazione del diritto di voto prevista dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, che consente alle società di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a un minimo di 24 mesi).

Per quanto attiene al periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Socio Ubilot ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge.

Analogamente, per quanto attiene all'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Socio Ubilot ritiene opportuno proporre di contenere la maggiorazione in due voti per ciascuna azione, così come previsto dal medesimo art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF.

C. ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE E RINUNCIA

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei Soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al Libro Soci e, pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il Libro Soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei Soci di cui all'art. 2422 del codice civile.

Pertanto, il Socio Ubilot propone di istituire, presso la sede della Società, tale elenco speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'elenco speciale.

Il Socio Ubilot propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

(i) il Socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale accompagnando la propria domanda con: (i) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (ii) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; (iii) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (diretto e indiretto);

(ii) a seguito dell'iscrizione nell'elenco speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'elenco speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società;

(iii) l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto sia automatico e divenga efficace dalla data in cui si sono verificate le seguenti condizioni previste dalla legge (a) che le azioni siano state iscritte nell'apposito elenco speciale e (b) che le azioni siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo di 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale;

(iv) la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'elenco speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-*sexies* del TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti.

D. DIRITTO REALE LEGITTIMANTE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO

Si propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la “*azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto*” di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 5 del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno:

- (i) in caso di cessione dell'azione, a titolo oneroso o gratuito; nonché
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengano azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF (ossia, nel caso di BBH, il 5% del capitale sociale).

A tale proposito, si propone di specificare nello statuto sociale che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* comma 5, del TUF, quanto segue non determina la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso:

- (i) la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'elenco speciale;
- (ii) la fusione o scissione del soggetto iscritto nell'elenco speciale;
- (iii) la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto).

E. CONSERVAZIONE ED ESTENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO MAGGIORATO

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Socio Ubilot ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 6 del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione e che tale disposizione si applichi anche nel caso di trasformazioni, fusioni e/o scissioni transfrontaliere disciplinate dal D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19.

F. COMPUTO DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 10, del TUF, si propone che la maggiorazione del diritto di voto si computi anche al fine del calcolo dei *quorum*, costitutivi e deliberativi, delle Assemblee dei Soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

G. EFFETTI CHE L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO AVREBBE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione dei diritti di voto sugli assetti di *governance* della Società, occorre premettere che, secondo quanto sopra illustrato, la maggiorazione del voto avrebbe effetto, qualora approvata, solo a seguito del decorso del periodo di 24 mesi decorrente dalla iscrizione nell'apposito elenco speciale.

Inoltre, alla data della presente Relazione, la Società è già controllata di diritto *ex art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. da Ubilot*, a sua volta controllata di diritto *ex art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. da Michela Bariletti* (indirettamente per il tramite della controllata Dalton Management S.A.G.L.) cui fa capo la partecipazione indicata nella tabella che segue:

Controllante al vertice della catena	Azionista di controllo diretto	Partecipazione al capitale di BBH
---	---------------------------------------	--

Michela Bariletti	Ubilot S.r.l.	74,208%
-------------------	---------------	---------

Nell'ipotesi in cui Ubilot dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla stessa detenuta in BBH e nessun altro Azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione dall'iscrizione nell'elenco speciale, Ubilot S.r.l. potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto pari a circa l'85,195% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, assumendo che a tale data il capitale sociale rimanga costituito da n. 2.903.091 azioni ordinarie, tenuto anche conto dell'operazione di raggruppamento azionario la cui esecuzione è prevista per il 23 settembre 2024; detta percentuale, in ogni caso, ragionevolmente si ridurrà per effetto degli aumenti di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di compendio del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (il "POC"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 15 gennaio 2024 a seguito dell'accordo di investimento concluso tra BBH e Global Corporate Finance Opportunities 23.

Alla luce di quanto precede e considerata l'attuale situazione dell'azionariato di BBH, che registra la presenza di un Azionista di maggioranza che detiene il controllo di diritto di BBH, si ritiene che l'introduzione del voto maggiorato non abbia un impatto sostanziale sugli assetti proprietari della Società e, di conseguenza, sulla sua contendibilità.

2. ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Con l'occasione, si propone inoltre di apportare allo statuto sociale ulteriori modifiche volte a introdurre in statuto talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente, tenuto conto dell'evoluzione normativa, degli orientamenti notarili e delle più recenti prassi di mercato, eliminando al contempo previsioni non più attuali.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche che si propone di apportare allo statuto sociale e delle relative motivazioni, rinviando al successivo paragrafo per l'illustrazione puntuale di ciascuna modifica:

- **Articolo 5:** si propone di eliminare dallo statuto le previsioni non più attuali relative alla delega al Consiglio ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019, la cui efficacia è spirata in data 6 settembre 2024, nel rispetto del termine massimo previsto dalla legge;
- **Articolo 8:** si propone di recepire nello statuto le facoltà in materia di intervento in Assemblea mediante il rappresentante designato previste dalle recenti novità normative introdotte dalla recente Legge 5 marzo 2024 n. 21 rubricata "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (c.d. "**Legge Capitali**"), sulla scia di quanto consentito *ex lege* dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata prorogata nel tempo, da ultimo con il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 (c.d. "**Decreto Milleproroghe 2024**", convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18) e con la Legge Capitali.

Come noto, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto *inter alia* alle società con azioni quotate la facoltà di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, anche in deroga alle disposizioni statutarie, nonché di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, con possibilità di conferire al medesimo anche deleghe o sub-deleghe ai

sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Tale norma, introdotta nel periodo dell'emergenza pandemica allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione alla pandemia da COVID-19, con efficacia limitata alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la successiva data di vigenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19, è stata successivamente prorogata nel tempo, da ultimo con l'art. 3, comma 12-*duodecies* del Decreto Milleproroghe 2024 (che ha esteso il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia alle assemblee tenute entro il 30 aprile 2024) e con l'art. 11, comma 2, della Legge Capitali (che ha differito il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee disposte dall'art. 106 del Decreto Cura Italia alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024).

Come emerge anche dai più recenti Rapporti sulla *corporate governance* delle società quotate italiane pubblicati dalla Consob, la modalità di partecipazione e voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Preso atto del successo riscontrato da tale istituto nella prassi e dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci nelle società quotate, il legislatore con l'art. 11 della Legge Capitali ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF il cui primo comma, applicabile alle società con azioni quotate e alle società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, dispone che “*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4*”. Il nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF definisce poi la disciplina applicabile per i casi di intervento e voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Si ritiene al riguardo opportuno non privarsi del tutto della possibilità di ricorrere, in particolari circostanze, alla nomina di un rappresentante designato, che costituisce un utile strumento di flessibilità, e pertanto si propone l'inserimento della predetta facoltà statutaria introdotta dalla recente Legge Capitali, modificando l'art. 8 dello statuto sociale e attribuendo al Consiglio di Amministrazione della Società, in aggiunta alla facoltà (già presente) di prevedere nell'avviso di convocazione di ciascuna Assemblea di designare un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, anche la facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Si precisa che l'introduzione della predetta facoltà statutaria prevista dal nuovo art. 135-*undecies.1* del TUF non comporterebbe l'obbligo per la Società di avvalersi, da ora in avanti, del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, bensì consentirebbe al Consiglio di Amministrazione della Società di decidere, di volta in volta per ciascuna Assemblea, le modalità di intervento e di esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea, con facoltà di avvalersi ove del caso, anche in via esclusiva, del rappresentante designato dalla Società.

- **Articolo 16:** si propone di modificare l'art. 16 dello statuto nell'ottica di assicurare una maggiore flessibilità nella organizzazione e gestione delle adunanze consiliari e recepire i più recenti approdi normativi e dottrinali, prevedendo in particolare:
 - (i) la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, alla luce della massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 del 23 novembre 2021 e della massima 82/2022 del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia e Prato;

- (ii) in linea con la prassi riscontrata durante la vigenza della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da Covid-19, e alla luce della massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, di chiarire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute in via non esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione si considerino tenute nel luogo in cui si trova il Segretario;
- (iii) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di tenere riunioni anche in mancanza di convocazione, con la precisazione che, nel rispetto delle *best practice* di governo societario e alla luce dei chiarimenti forniti dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 48, occorre che siano stati previamente informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica e che partecipi alla riunione almeno la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica e nessun Amministratore si opponga alla trattazione dell'argomento sul quale non si ritenga sufficientemente informato.

3. MODIFICHE STATUTARIE

Qualora la proposta di cui alla presente Relazione venga approvata, sarà necessario procedere alla modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale. Di seguito vengono illustrate le modifiche che si propone di apportare ai testi degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale.

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.010.430,57 (novemilionidiecimilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 2.903.091 (duemilioni novecentotremila novantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u></p> <p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.010.430,57 (novemilionidiecimilaquattrocentotrenta virgola cinquantasette) ed è suddiviso in n. 2.903.091 (duemilioni novecentotremila novantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p> <p>In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”).</p> <p>L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate entrambe le sopra riferite condizioni (e dunque che le azioni siano state iscritte nell'Elenco Speciale e siano appartenute al medesimo</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
	<p>soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale).</p> <p>La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) rinuncia, anche parziale, dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
	<p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione e di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione;</p> <p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, con una nuova iscrizione</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p>	<p>nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di ventiquattro mesi dalla data della nuova iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non; - l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione. <p>Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, ad esito del riferito raggruppamento azionario ad Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito</p>	<p>(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non; - l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione. <p>Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega conferita al medesimo ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 6 settembre 2019, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie (corrispondenti, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, a massime n. 12.727 nuove azioni ordinarie), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Bestbe Holding S.p.A." (corrispondente, all'esito del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, ad Euro 11,00 per ciascuna nuova azione ordinaria), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale (corrispondente, ad esito del riferito raggruppamento azionario ad</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:</p> <p>(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;</p> <p>(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente</p>	<p>Euro 1,355 per ciascuna azione ordinaria) ed euro 0,01929 a sovrapprezzo (corrispondente, all'esito del riferito raggruppamento azionario, ad Euro 9,645 per ciascuna nuova azione ordinaria), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria in data 30 Novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione stessa, per l'importo massimo di euro 35.000.000 (trentacinquemilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con parità contabile di emissione di ciascuna azione non inferiore a quella vigente alla data dell'assemblea del giorno 30 Novembre 2023, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 15 Gennaio 2024, ha deliberato, inter alia:</p> <p>(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega per l'emissione, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Bestbe Holding cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) (il "Prestito Obbligazionario") composti da obbligazioni ("Obbligazioni"), da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinate ad uno o più Investitori qualificati da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, approvandone altresì i termini e le condizioni come riassunti nella Relazione Illustrativa;</p> <p>(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta, in base al seguente</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p> criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso “VWAP” delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega; </p> <p> (iii) di stabilire fin d’ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell’Organo Amministrativo presentata all’assemblea ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo; </p> <p> (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant (“Warrant”), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo (“Prezzo di Esercizio dei Warrant”), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del “VWAP” rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l’incremento </p>	<p> criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il più basso “VWAP” delle azioni Bestbe Holding, scontato, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale benchmark di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati. La misura dello sconto e la durata del periodo di negoziazione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega; </p> <p> (iii) di stabilire fin d’ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell’Organo Amministrativo presentata all’assemblea ai sensi dell’art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo; </p> <p> (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega per emettere, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, warrant (“Warrant”), da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni, i quali attribuiranno il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie Bestbe Holding, di compendio dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, a un prezzo (“Prezzo di Esercizio dei Warrant”), stabilito di volta in volta per tutti i Warrant emessi contestualmente a ciascuna tranche delle Obbligazioni, in misura pari (i) al valore del VWAP (come sopra definito) medio delle azioni Bestbe Holding rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale, ovvero, a discrezione del Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, (ii) al valore più basso del “VWAP” rilevato in un periodo di negoziazione di giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato di un valore percentuale. La durata del periodo di negoziazione e l’incremento </p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;</p> <p>(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:</p> <p>1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <p>- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)</p>	<p>percentuale saranno entrambi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega;</p> <p>(v) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro 60 (sessanta) mesi dalla deliberazione assembleare di delega, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte a servizio dell'esercizio dei Warrant, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00, incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Bestbe Holding in circolazione alla data di emissione, in rapporto di n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato, al Prezzo di Esercizio dei Warrant come sopra individuato, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, entro il termine ultimo di sottoscrizione fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione di ciascun Warrant, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte;</p> <p>(vi) di stabilire fin d'ora che, a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo presentata all'assemblea ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 febbraio 2024 - in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria della Società in data 15 gennaio 2024 - ha tra l'altro deliberato:</p> <p>1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte dell'investitore qualificato Alpha Blue Ocean Ltd. o della sua controllata Global Corporate Finance Opportunities 23, parimenti investitore qualificato, di importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <p>- le massime n. 1.260 (milleduecentosessanta) obbligazioni avranno un valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</p> <p>2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <p>- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;</p> <p>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</p> <p>- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</p>	<p>cadauna e saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al loro valore nominale;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione delle obbligazioni è fissato al 17 ottobre 2028, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, il prestito obbligazionario non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di obbligazioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</p> <p>2) di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <p>- il numero delle azioni da emettere a fronte della conversione di ciascuna obbligazione sarà determinato di volta in volta in base al seguente criterio: il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 92% del più basso VWAP delle azioni Bestbe Holding, rilevato nel corso di un periodo di negoziazione di n. 15 giorni consecutivi precedenti la data di conversione, fermo restando che qualsiasi giorno di negoziazione durante il quale l'Investitore abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni scambiate in quel giorno di negoziazione non sarà considerato nella determinazione del Prezzo di Conversione;</p> <p>- a fronte di ciascuna azione emessa in caso di conversione delle Obbligazioni, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a Euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se inferiore, di un importo pari al Prezzo di Conversione, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</p> <p>- il numero delle azioni da emettere in sede di conversione, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 aprile 2030, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime;</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%; - ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso; - il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera; <p>4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento); - il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%; - a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se 	<p>3) di approvare l'emissione di Warrants da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto Prestito Obbligazionario Convertibile come sopra offerto in sottoscrizione, ad eccezione delle n. 60 obbligazioni che potranno essere emesse in occasione della prima tranche a compensazione della Commitment Fee, che saranno prive di Warrants, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così approvando, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei warrant da emettere sarà pari al risultato della divisione fra il 50% del valore nominale di ciascuna Obbligazione diversa dalle n. 60 obbligazioni eventualmente emesse a compensazione della Commitment Fee e il "VWAP" minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%; - ciascun Warrant potrà essere esercitato nel termine di sessanta mesi dalla data di emissione del Warrant stesso; - il numero dei Warrant da emettere, ove risultasse espresso con decimali, sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore intera; <p>4) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei Warrants per un importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ai termini e condizioni riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto di esercizio dei Warrant in azioni di compendio è determinato in n. 1 nuova azione Bestbe Holding ogni n. 1 Warrant esercitato (con la precisazione che, per effetto del raggruppamento azionario nel rapporto 1:500 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 9 settembre 2024, con riferimento ai Warrant in circolazione prima dell'esecuzione del riferito raggruppamento azionario, occorreranno n. 500 Warrant per sottoscrivere una nuova azione Bestbe Holding post raggruppamento); - il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al VWAP minimo delle azioni Bestbe Holding rilevato nel periodo di negoziazione di n. 10 giorni consecutivi immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche delle Obbligazioni, aumentato del 20%; - a fronte di ciascuna azione emessa in caso di esercizio dei Warrant, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari a euro 0,01 con imputazione del supero a sovrapprezzo, ovvero, se

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.</p> <p>In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.</p>	<p>inferiore, di un importo pari al Prezzo di Esercizio dei Warrant, come definito nella Relazione dell'Organo Amministrativo, in tal caso non dandosi luogo ad applicazione di sovrapprezzo, fatto salvo il rispetto dell'espressione del capitale sociale con non più di due decimali;</p> <p>- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 17 ottobre 2033, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime.</p> <p>In data 9 settembre 2024, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u></p> <p>L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p> <p>La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u></p> <p>L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.</p> <p>La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge. Il Consiglio può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante</p>

TESTO VIGENTE POST RAGGRUPPAMENTO	TESTO PROPOSTO
<p>Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.</p>	<p>designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.</p> <p>La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 16</u></p> <p>Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. È ammessa la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>Il Consiglio potrà tuttavia essere regolarmente costituito e validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano stati previamente informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica e partecipi alla riunione almeno la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Amministratore potrà opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>

1.5 RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le proposte di modifica dello statuto di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, come previsto anche dall'art. 127-*quinquies*, comma 8, del TUF per le modifiche statutarie recanti l'introduzione dell'istituto del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF.

1.6 PROPOSTE DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di Bestbe Holding S.p.A.,

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Socio Ubilot S.r.l. ai sensi dell'art. 126-bis comma 4, del D. Lgs. 58/1998 a corredo della proposta di integrazione dell'ordine del giorno

DELIBERA

- 1. di approvare le modifiche agli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale secondo i testi proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Ubilot S.r.l. ai sensi dell'art. 126-bis comma 4, del D. Lgs. 58/1998;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese”.*

Milano, 20 settembre 2024

UBILOT S.R.L.

L'Amministratrice Unica

Michela Bariletti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UBILOT SRL
nome _____
codice fiscale / partita iva 04071480240
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo LARGO PAROLINI 108
città 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento


ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**


Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2024.09.18
16:53:49 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi